



ORDINANZA N. 133 h.o.
08/5/2015

Oggetto: Divieto di abbandono di deiezioni canine in aree pubbliche ed obbligo di custodia.

IL SINDACO

- **Preso atto** delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide di cani sul suolo pubblico e in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, con i conseguenti rischi per la salute della popolazione già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quelle dei bambini;
- **Preso atto**, altresì, delle numerose segnalazioni in materia di pericoli per la sicurezza conseguenti alla circolazione dei cani privi di custodia in aree pubbliche;
- **Accertato** che effettivamente esiste un disagio dei cittadini a causa del malcostume diffuso tra i proprietari dei cani che durante le passeggiate con i loro animali abbandonano gli escrementi sul suolo, ovunque si trovino, trascurando l'evidente dovere civico di provvedere alla loro raccolta con mezzi adatti e al loro smaltimento tra i rifiuti organici;
- **Accertato**, inoltre, che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;
- **Vista** la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro della città e sulla sicurezza delle persone;
- **Considerato** che in data 26/10/2011 con delibera della Giunta Comunale n. 379, venivano individuate due aree di sgambamento sul territorio cittadino al fine di favorire la fruizione delle aree ai proprietari degli animali: **Via Giovanni di Guglielmo incrocio Via Oscar D'Agostino e Via Morelli e Silvati (area verde ex 5° Circoscrizione)**;
- **Visto** l'art. 83 del DPR 320/54;
- **Vista** la legge n.281/81, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
- **Visto** l'art. 672 del C.P.;
- **Visto** il D.lgs. n.267/2000;
- **Visto** il vigente regolamento di Igiene Urbana;
- **Visto** il regolamento comunale di Polizia Urbana;
- **Vista** l'ordinanza sindacale n.190 del 4/7/2001;
- **Vista** l'ordinanza sindacale n.553 del 14/10/2008;

ORDINA

Dalla data della presente ordinanza ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani, di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

- 1) **E' fatto divieto assoluto di condurre i cani nei giardini pubblici** fatta eccezione per le aree individuate dalla Delibera di Giunta Comunale n.379/2011 già indicate in premessa e salvo altri ove sarà apposta apposita segnaletica e aree con alta percentuale di frequenza di bambini.
- 2) E' vietato abbandonare in spazi pubblici, adibiti al passaggio pedonale (**Corso V. Emanuele**) o in zone di verde pubblico attrezzato a giardino gli escrementi depositati dai cani durante le loro passeggiate. A tal uopo è fatto obbligo ai conduttori di cani di **munirsi di paletta e di un numero**

appropriato di sacchetti o altri strumenti idonei (no fazzoletti di carta), da esibirsi a richiesta del personale incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza, per la raccolta degli escrementi. Detti escrementi dovranno essere riposti negli **appositi contenitori** collocati lungo le strade cittadine: **Piazza Castello, Piazza Libert , Piazza Kennedy, Via Pionati, Via Verdi, Piazza Aldo Moro incrocio Via Dante Alighieri (galleria Tribunale di Avellino).**

- 3) E' vietato depositare gli escrementi canini nei cestini portarifiuti.
- 4) E' vietato lasciare incustoditi i cani in luoghi od aree pubbliche. Nelle aree a verde attrezzato per il gioco dei bambini   vietato, altres , condurre i cani privi di guinzaglio e di museruola indipendentemente dalla statura dell'animale.
- 5) Dall'osservanza della presente ordinanza sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati.
- 6) La violazione della presente ordinanza   punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da  .25,00 ad  .500,00, Ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione alle norme della presente ordinanza comporter  l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da  . 25,00 a  . 500,00. Il trasgressore ed il responsabile in solido, cos  come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'importo di  . 50,00, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione. Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorit  competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorit . Nel caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria sar  raddoppiata. La recidiva si ha con l'accertamento della violazione anche se vi   stata oblazione del primo caso. La presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;

AVVISA

che, come previsto dall'art. 3 comma 4 legge n  241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento, pu  essere proposto ricorso al T.A.R. Regionale della Campania oppure in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione, ex D.P.R. n.1199/1971.

DISPONE

- che gli appartenenti al Corpo di Polizia locale e della forza pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.
- la presente disposizione, sia resa pubblica mediante comunicazione alla stampa, affissione all'Albo pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltrech  sul sito dell'Ente medesimo e che sia esecutiva immediatamente;
- la revoca di ogni altra precedente disposizione in materia.



Il Sindaco
Paolo Foti